



## FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

### **Informazioni su GE Leasing Italia S.p.a.**

La GE Leasing Italia S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Milano, Via Pietro Mascagni n. 14, e amministrativa in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli 20 – Edificio 2, capitale sociale di € 2.600.000,00 interamente versato; Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06327240153, iscritto nell'elenco generale tenuto dall'UIC con il n. 16894 (art. 106), codice A.B.I. n. 321034.

### **Cos'è la locazione finanziaria**

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali (Beni), acquistati o fatti costruire dal Locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Cliente), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore e Cliente possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Locatore mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al Cliente il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

### **Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria**

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del Cliente, questi si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), l'Cliente si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

### **Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "Tasso Leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno

#### **GE Leasing Italia S.p.A.**

Sede legale: Via Pietro Mascagni, 14, 20122 Milano.

Sede amministrativa: Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 Sesto S. Giovanni (MI).

Capitale sociale: Euro 2.600.000,00 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 06327240153.

Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 D. Lgs. n. 385/93 al n. 16894. Società con socio unico.

Appartenente al "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A.

Telefono: 02 241291 - Fax: 02 2412 9816



di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

In caso di leasing con "clientela al dettaglio", il parametro di riferimento è il "Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)", definito nelle istruzioni della Banca d'Italia come: "il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito".

I Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni<sup>1</sup> pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono consultabili sul sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e pubblicizzati attraverso affissione/esposizione di apposita tabella presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta oppure mediante consegna di un apposito foglio asportabile.

<u>Costo del bene locato</u>	<u>Fino a 25.000 Euro</u>	<u>Oltre 25.000 euro</u>
<u>TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO</u>	15,6125%	12,5500%
<u>TAEG MASSIMO PRATICATO</u>	15,6125%	12,5500%

#### **Parametri e criteri di indicizzazione (VALIDO SOLO IN CASO DI CONTRATTO A TASSO INDICIZZATO)**

L'ammontare del canone di locazione, escluso l'eventuale Anticipo da corrispondere contestualmente al perfezionamento del Contratto, è soggetto a variazione in funzione del variare del costo del denaro sulla base dei seguenti parametri:

- a) Tasso di Riferimento Iniziale previsto nelle Condizioni Particolari;
- b) Tasso d'Indicizzazione per il calcolo della variazione: il tasso EURIBOR uno, tre o sei mesi lettera 365 giorni come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", a seconda della periodicità del pagamento del canone, il primo giorno lavorativo cadente nel mese di scadenza del canone periodico da variare ("Tasso di Indicizzazione").

Il calcolo del canone di locazione da variare è effettuato secondo la presente formula:

$$\text{Var} = \frac{(\text{Tasso di Indicizzazione} - \text{Tasso di Riferimento Iniziale}) \times \text{Tempo} \times \text{Capitale Residuo}}{36500}$$

ove per "Tempo" si intende la differenza espressa in giorni tra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente e per "Capitale Residuo" si intende il debito residuo dopo il pagamento del canone di locazione precedente a quello da adeguare.

L'adeguamento non è dovuto ove la variazione comporti un aumento o una diminuzione inferiore all'importo di dieci euro (€ 10).

Fermo restando che il canone di locazione che deve essere corrisposto dal Cliente rimane il medesimo nel corso di durata del presente Contratto, il calcolo del conguaglio derivante dalla variazione del Tasso di Indicizzazione è effettuato con la frequenza prevista per la fatturazione dei canoni. Le variazioni in riduzione o in aumento del canone stesso a seguito dell'indicizzazione di cui al presente articolo, sono addebitate o accreditate nel mese successivo a ciascun periodo di rilevazione. I canoni di locazione scadenti oltre l'ultimo giorno di ciascun semestre solare, sono riconosciute alla fine del semestre solare successivo.

#### **Altri oneri dell'operazione**

#### **COSTI ED ONERI ACCESSORI (importi in Euro al netto di I.V.A.) - CONDIZIONI MASSIME**

Spese di Istruttoria	€ 300,00
Spese di incasso RID	€ 4,00 per singolo canone
Spese di incasso bonifico bancario	€ 9,00 per singolo canone

<sup>1</sup> Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70 convertito in Legge 12 Luglio 2011 n. 106



Rimborso spese bollo	al costo
Spese di variazione dati anagrafici	€ 26,00
Spese per ritardato pagamento canone	€ 15,00 (per ciascun canone ritardato)
Spese cessione contratto	€ 160,00 (a carico del cessionario)
Rimborso assicurazione beni	€
Spese per perizie	al costo
Spese apertura pratica sinistro	€ 130,00
Spese per invio conteggio estinzione anticipata del contratto	€ 52,00
Interessi di mora	1% mensile a decorrere dalla data di scadenza e sino al giorno del saldo effettivo
Spese di invio comunicazione periodica (per singola comunicazione)	1 euro (in caso di invio cartaceo) gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese di invio di ogni singola fattura	2 euro (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese per variazione della banca d'appoggio del cliente	52 euro (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese per invio estratto conto	16 euro (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese invio copie conformi documenti (proposta, fattura, verbale consegna)	16 euro (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese invio copia contratto	16 euro (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web)

## **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare reclamo al Locatore inviando una lettera all'attenzione dell'Ufficio Reclami di GE Leasing Italia S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 - Edificio 2, 20099 Sesto San Giovanni (MI) o via fax al n. 0276014913 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [interbancareclami@ge.com](mailto:interbancareclami@ge.com). Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del Cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente.

Il Locatore deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, il Locatore indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui al precedente paragrafo ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il Cliente potrà presentare ricorso a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d'Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere al Locatore oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Leasing Italia S.p.A. e pubblicata sul sito <http://www.gecapitalinterbanca.it> nella sezione "Trasparenza".

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/2010 e nei casi espressamente ivi previsti, in caso di insorta controversia derivante dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Contratto o a esso comunque ricollegata, la cui soluzione non sia stata devoluta all'ABF, il Cliente e il Locatore sono obbligati, prima di adire l'Autorità Giudiziaria competente, a devolvere detta controversia all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell'elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero.

Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet: [www.ordineavvocatomilano.it](http://www.ordineavvocatomilano.it) (sotto la voce "Servizi per il Cittadino").

La sede territoriale dell'anzidetto Organismo di Conciliazione forense sarà esclusivamente Milano.

Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **Legenda**

<b>Locatore</b>	L'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria
<b>Cliente</b>	Il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria



<b>Consumatore</b>	Nel c.d. "leasing al consumo" è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
<b>Tasso leasing</b>	Il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione "Principali Condizioni Economiche"
<b>TAN (Tasso Annuo Nominale)</b>	Il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle società finanziatrici all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di un tempo di un anno
<b>Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei contratti di locazione finanziaria (leasing), la corretta classe di importo e applicare le regole di calcolo per l'ottenimento del valore soglia.
<b>Opzione finale di acquisto</b>	La facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato
<b>Intermediario</b>	L'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti
<b>Verbale di consegna</b>	Documento mediante il quale il Cliente accetta la consegna dei beni e manifesta il proprio gradimento in ordine agli stessi
<b>Valuta</b>	E' la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore
<b>Canone</b>	Il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d'Italia
<b>Organismo di Mediazione e Conciliazione</b>	Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell'apposito registro degli organismi di mediazione.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO  
CHE CONSEGNA IL FOGLIO INFORMATIVO

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere all'intermediario costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.